

**Giurisdizione:** Italiana

**Argomento:**

- Asilo/Protezione umanitaria / generico

**Ambito:** Civile - **Competenza:** Cassazione

**Data:** 24/10/2018

## Sintesi della decisione

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario.

La circostanza stessa che l'omosessualità sia considerata come reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale.

*Corte di cassazione, sez. VI-1, ord. 24 ottobre 2018, n. 26969 (n. 324)*

## Massima e/o decisione

ORDINANZA

sul ricorso 2171-2017 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO SGARBI;

- *ricorrente* -

*contro*

MINISTERO DELL'INTERNO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1407/2016 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, depositata il 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza n. 1407/2016 la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'impugnazione proposta da I.F., cittadino (OMISSIS), avverso la decisione del Tribunale della medesima città di reiezione della sua domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed umanitaria.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha, per quanto ancora interessa, affermato:

- l'impugnazione tempestiva del provvedimento della Commissione ha precluso la possibilità di far valere la sua invalidità per mancata traduzione in una delle lingue veicolari;
- in riferimento alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, *ex art. 14, lett. a) e b)* non assume rilievo quanto riferito dal richiedente in merito ad una relazione omosessuale da lui intrattenuta in (OMISSIS), in quanto lo stesso non ha neppure fatto riferimento alle conseguenze penali previste in Nigeria per gli omosessuali, e ha riferito di non sapere se essere tale o meno;
- in riferimento alla protezione sussidiaria art. 14 cit., *ex lett. c)* non può ritenersi dimostrato che il grado di violenza del conflitto armato in corso abbia assunto un livello tale da esporre il richiedente (proveniente dal (OMISSIS)) ad un rischio effettivo di danno grave, benché la zona di guerriglia e di operatività di (OMISSIS) si fosse estesa oltre la zona principale del conflitto;
- infine, riguardo alla protezione umanitaria, non sono state specificatamente allegare, nè possono ritenersi dimostrate, situazioni soggettive tali da giustificare la concessione di siffatta misura.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero sulla base di tre motivi. Non ha svolto difese l'Amministrazione intimata.

Con il primo motivo viene censurata, sia sotto il profilo della violazione di legge che dell'omesso esame di un fatto decisivo, (art. 360 c.p.c., n. 5), la decisione della Corte d'Appello di ritenere scarsamente credibile e comunque relativa a situazioni non rientranti nell'ambito della protezione sussidiaria, quanto narrato dal ricorrente in ordine alla relazione omosessuale intrattenuta in (OMISSIS), per avere invece puntualmente chiarito che, dopo il litigio insorto con il proprio compagno, quest'ultimo era stato arrestato dalla polizia e lui stesso, essendo ricercato (come contenuto nel verbale audizione doc. 3 primo grado) era indotto a fuggire in (OMISSIS). Aggiunge di aver prodotto documentazione proprio in merito alla violenta repressione dell'omosessualità in (OMISSIS) (doc. 5 e 6 primo grado) e rileva l'attualità della situazione narrata. La Corte d'Appello si è limitata ad escludere la ricorrenza della situazione di pericolo grave d'incarcerazione e violazione dei diritti umani del ricorrente sulla base, peraltro erronea, della mancata indicazione delle conseguenze penali dell'intrattenuta relazione omosessuale, omettendo qualsiasi verifica oggettiva sul punto.

Il ricorrente deduce altresì che la sentenza non dà conto dell'esperimento di qualsivoglia concreta ed effettiva istruttoria in relazione al conflitto socio-politico-religioso della (OMISSIS) e alle continue e gravi violazioni dei diritti umani ivi perpetrate, rispetto al diritto alla protezione sussidiaria art. 14, *ex lett. b) e c)*.

Con il secondo motivo viene censurato l'omesso esame della domanda di protezione umanitaria, tanto alla luce della condizione personale del richiedente (ricercato in quanto omosessuale e per il credo religioso professato) quanto alla luce del contesto socio-politico (OMISSIS).

Con il terzo motivo viene censurata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, dal momento che è stato tradotto nelle lingue veicolari solo il dispositivo del provvedimento di diniego della Commissione territoriale, e non anche il suo intero contenuto.

Il primo motivo è manifestamente fondato. Effettivamente la Corte d'Appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo contenuto nella dichiarazione del richiedente, puntualmente e ritualmente prodotta nel presente giudizio, relativo all'arresto del compagno del ricorrente ed al suo essere ricercato dalla polizia. Indicata tale causa di fuga era doverosa la verifica officiosa delle conseguenze penali della scoperta di una relazione omosessuale nella legislazione (OMISSIS), peraltro documentate dal ricorrente nel giudizio di merito. La valutazione di "scarsa credibilità" risulta effettuata, di conseguenza, fuori dei parametri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 perché si fonda su una ricostruzione del tutto parziale delle dichiarazioni stesse e delle cause della decisione di lasciare la (OMISSIS). Come, invece, affermato dal costante orientamento di questa Corte, la centralità di questa valutazione richiede che sia eseguita seguendo i parametri indicati nell'art. 3 e, in particolare considerando nella sua interezza le dichiarazioni del richiedente. Al riguardo si riporta la massima della pronuncia n. 26921 del 2017 (/giurisprudenza/sentenza/7232):

*In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale". (cfr. anche cass. 19716 del 2018).*

Deve rilevarsi, peraltro, che la circostanza stessa che l'omosessualità sia considerata come reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale (Cass. n. 4522/2015).

La Corte di merito non ha fatto oggetto del proprio accertamento nè la dedotta relazione omosessuale del richiedente (da valutarsi quantomeno sotto il profilo della credibilità), né il contesto giuridico della (OMISSIS), conformemente al principio secondo cui l'autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria (Cass. n. 27310/2008, n. 2875/2018).

Ma anche sotto il profilo della situazione generale il motivo merita accoglimento in quanto la Corte d'Appello, situata l'area di origine al confine di quella più pericolosa, e nonostante venga riconosciuta l'incursione delle milizie di (OMISSIS) anche in tale area, omette qualsiasi verifica, cui pure era tenuta in relazione all'ampia documentazione prodotta ed alla necessità di svolgere un giudizio all'attualità sulla situazione generale incidente sia sulla protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che su quella umanitaria, anche sotto il profilo dell'applicazione del principio di non refoulement.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. La nullità in sé del provvedimento negativo della Commissione territoriale non rileva, dovendo il giudice adito esaminare nel merito la domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata (Cass. n. 7385/2017).

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la pronuncia impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Rigetta il terzo motivo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2018.

---

[Indietro](#) |  [Versione stampabile](#)